2 3 OTT, 2018

Data

Protocollo N° 431436 779.00.01.04.00 Class: H.360.03.1

Allegati N°1

Oggetto: Nota del Segretario Generale della Programmazione in data 5 ottobre 2018 n. 404737 "Scadenza Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 7 settembre 2015". Indicazioni applicative.

> Al Preg.mo Signor Segretario della Giunta regionale

Ai Preg.mi Signori Direttori di Area

Ai Preg.mi Signori Direttori di Direzione

Al Preg.mo Signor Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale

Alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto

Al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

e, p.c. Al Preg.mo Signor Direttore della Direzione del Presidente

> Al Preg.mo Signor Segretario Generale della Programmazione

Con nota in data 5 ottobre 2018 n. 404737, in oggetto indicata, il Segretario Generale della Programmazione ha fornito alcune prime istruzioni operative da osservare nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 7 settembre 2015 e scaduto il 6 settembre u.s..

> Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - fax 041/2792256 Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it- http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco ufficio H4UHJO



Si fa seguito alla nota suindicata per formulare le conseguenti indicazioni integrative, specificative delle parti del Protocollo ancora applicabili, allo scopo di consentire l'individuazione degli adempimenti da assolvere e le clausole da inserire nella documentazione di gara e contrattuale nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto.

Come precisato nella richiamata nota del Segretario Generale della Programmazione, siffatte clausole possono in particolare essere utilizzate anche a Protocollo scaduto, nella misura in cui le stesse possono essere assimilate alle clausole tipiche del c.d. "Patto di integrità", da sottoscrivere con gli operatori economici in sede di gara mediante una loro accettazione espressa, su base negoziale, in attuazione delle misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 59 del 26 gennaio 2018.

Al fine di garantire uniformità di comportamento delle Strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante e offrire uno strumento di supporto nell'attuazione delle indicazioni fornite con la citata nota del Segretario Generale della Programmazione n. 404737/2018, di seguito si riporta un prospetto con l'elencazione delle prescrizioni del Protocollo di legalità riferite agli adempimenti e alle clausole che, avuto riguardo alla tipologia di appalto (lavori, servizi o forniture) e al relativo importo, continuano a costituire un riferimento nell'espletamento delle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità in argomento.

ARTICOLO	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
Art. 1 OGGETTO		
Art. 2 CLAUSOLE E CONDIZIONI ATTI DI GARA	Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti: • l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del presente Protocollononché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;	Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l'adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata. D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" Art. 3, comma 3 bis I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256

Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it– http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

ALLEGATO AL D.H. n. GOY



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.

- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256

Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it– http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici





giunta regionale

necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

• un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 3
PREVENZIONE
INTERFORZE
ILLECITE ED
ONERI A CARICO
DELLA STAZIONE
APPALTANTE

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
- a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

 b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o

previste Clausole "Protocollo Ministero dell'Interno /A.N.AC." recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefeture-UTG, e enti locali per la prevenzione fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa".

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256 Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it— http://www.regione.veneto.it/web/layori-pubblici

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco ufficio H4UHJO





ALLEGATO AL U.H. n. 409 IN DATA 14/14/2018



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 comunicazione all'Autorità Nazionale c.c., ne darà Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.

V. art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari''

Art. 4 MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALLE **PREFETTURE** DELLE **INFORMAZIONI** RELATIVE ALLE DITTE **AGGIUDICATARIE** DEGLI APPALTI ED ALLE ATTIVITÀ **IMPRENDITORIALI** RITENUTE "SENSIBILI"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € $5.186.000,00 (ora \in 5.548.000,00);$
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a \in 207.000,00 (ora \in 221.000,00);
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato I, lettera A) del presente Protocollo -di qualunque importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 105 e art. 174 D.Lgs. 50/2016) può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura

Le verifiche previste dalle prescrizioni di cui all'art, 4 del Protocollo di legalità sono applicabili nella misura in cui costituiscono attuazione della vigente normativa antimafia. avuto riguardo alle soglie d'importo vigenti, all'obbligo di consultazione delle white list (anche per le attività c.d. sensibili a prescindere dalla soglia d'importo) e alle

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256 Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it- http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

Codice Univoco ufficio H4UHJO



TO AL U.H. D. 404 INDATA 14/11/2013

giunta regionale

secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. dall'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

modalità di acquisizione della documentazione antimafia relativa alle imprese non iscritte nei predetti elenchi attraverso la banca dati nazionale unica antimafia. Si richiama inoltre l'adempimento previsto dalla disposizione sotto riportata, già richiamata in riferimento alla clausola relativa ai subappalti/subaffidamenti di cui alla prima clausola

D.P.C.M. 18 aprile 2013
"Modalità per
l'istituzione e
l'aggiornamento degli
elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui
all'articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre
2012, n. 190"

dell'art. 2.

Art. 3, comma 3 bis
I soggetti di cui all'art.
83, commi I e 2, del
Codice antimafia
comunicano, per via
telematica, alla
Prefettura competente gli
estremi identificativi delle
imprese nei cui confronti
hanno acquisito la
documentazione
antimafia attraverso la
consultazione dell'elenco.

Art. 5 REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256 :
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it— http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici



AL U.H. n. 904 IN DATA 4/11/2013

giunta regionale

Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (ora art. 80 D.Lgs. 80/2016).

Art. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it- http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici





Art. 7 EFFICACIA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	3
LEGALITA	

Gli Uffici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O. Lavori Pubblici rimangono a disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE Ing. Giuseppe Easiol

Per informazioni:
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O. Lavori Pubblici
Direttore: ing. Stefano Talato
E-mail: llpp@regione.yeneto.it
Tel. 041 2792290

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256 ;
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it- http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

0 5 OTT. 2010

giunta regionale

Data

Protocollo Nº 404737 /79.00.01.04.00 Class: (111.13.1

Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Scadenza Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 7 settembre 2015. Istruzioni operative

Ai Preg.mi Signori Direttori di Area

Ai Preg.mi Signori Direttori di Direzione

Ai Preg.mi Signori Direttori di Strutture di Progetto

Alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto

e, p.c. Al Preg.mo Signor
Prefetto di Belluno
Dott. Francesco Esposito
PEC: protocollo.prefbl@pec.interno.it

Al Preg.mo Signor Prefetto di Padova Dott. Renato Franceschelli PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Al Preg.mo Signor Prefetto di Rovigo Dott.ssa Maddalena De Luca PEC: protocollo.prefro@pec.interno.it

Al Preg.mo Signor Prefetto di Treviso Dott.ssa Maria Rosaria Laganà PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it

Al Preg.mo Signor
Prefetto di Venezia
Dott. Vittorio Zappalorto
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it – http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

Codice Univoco ufficio H4UHJO

Cod. Fisc. 80007580279

Al Preg.mo Signor
Prefetto di Verona
Dott. Salvatore Mulas
PEC: protocollo.prefvr@pec.interno.it

Al Preg.mo Signor
Prefetto di Vicenza
Dott. Umberto Guidato

PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it

All'ANCI Veneto
PEC: anciveneto@pec.it

All'UPI Veneto
PEC: upiveneto@pecveneto.it

Al Preg.mo Signor Direttore della Direzione del Presidente

Al Preg.mo Signor Segretario della Giunta regionale

Al Preg.mo Signor Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale

Al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

In data 7 settembre 2015, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015.

Stante la sua durata triennale stabilita dall'art. 7, il Protocollo è venuto a scadenza il 6 settembre u.s., determinando la cessazione dell'efficacia degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dagli altri Soggetti che lo hanno sottoscritto o che vi hanno successivamente aderito.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.il – http://www.regione.veneto.il/web/lavori-pubblici

Codice Univoco ufficio H4UHJO

Cod. Fisc. 80007580279

Va rilevato che il Protocollo di legalità è richiamato espressamente nel Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 59 del 26 gennaio 2018, in attuazione della Legge n. 190/2012. Esso infatti contiene al suo interno, accanto alla previsione di obblighi informativi verso le Prefetture, ad integrazione di quelli previsti dalla vigente legislazione antimafia, fondamentali pattuizioni aventi ad oggetto clausole e prescrizioni, spesso meramente applicative e specificative di puntuali disposizioni di legge, da inserire nella documentazione di gara con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle misure di contrasto alla criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

Per tale motivo, nelle more di un eventuale prossimo rinnovo del Protocollo di legalità in argomento, al fine di garantire la necessaria prosecuzione delle azioni e delle buone pratiche sinora seguite a difesa della legalità nel settore degli appalti pubblici, si forniscono le indicazioni operative di seguito riportate, cui attenersi nella predisposizione dei bandi di gara e della relativa documentazione contrattuale, in ordine alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità, ferma restando la sua applicazione alle procedure avviate anteriormente, fatte salve ulteriori o diverse indicazioni impartite dalle Prefetture che leggono per conoscenza.

A tale proposito, con riferimento all'impianto dell'articolato del Protocollo, occorre tenere presente la distinzione tra impegni assunti nei confronti delle Prefetture aventi ad oggetto adempimenti informativi non previsti dalla vigente legislazione, da un lato, e disposizioni inerenti l'introduzione di specifiche clausole nel bando di gara/lettera d'invito o nella documentazione contrattuale (contratti/capitolati), dall'altro.

Per quanto attiene alle disposizioni del Protocollo che stabiliscono obblighi afferenti comunicazioni e altri adempimenti informativi ulteriori e diversi da quelli discendenti dalla legislazione antimafia e che non siano meramente applicativi della predetta normativa, si ritiene che il Protocollo non possa ricevere ulteriore applicazione dopo la sua scadenza, anche avuto riguardo all'esigenza di non incorrere in potenziali violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali attraverso la comunicazione di informazioni non richieste da una norma di legge o in assenza di un accordo in corso di validità stipulato sulla base di una disposizione di legge (nella fattispecie: art. 15 Legge n. 241/1990 - art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012 - art. 4 L.R. n. 48/2012).

Diverso ragionamento può, per contro, formularsi in ordine alle prescrizioni del Protocollo di legalità relative alle clausole e condizioni contrattuali da inserire nella documentazione di gara idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure. Siffatte clausole, tra le quali rientrano sia le prescrizioni applicative della normativa antimafia, sia quelle attuative delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, possono essere inserite nella documentazione di gara anche a Protocollo di legalità scaduto, con valenza di "Patto di integrità", purché specificamente accettate dall'operatore economico in sede di gara.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256
Pec: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it – http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

Codice Univoco ufficio H4UHJO

Cod. Fisc. 80007580279

ALLEGATO AL D.H. n. 909 IN DATA 14/11/2018



giunta regionale



Resta ovviamente ferma, come sopra accemato, la validità delle indicazioni sulle modalità di trasmissione dei dati alle Prefetture attuativi della normativa dettata dalle vigenti disposizioni del Codice antimafia.

La Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica provvederà a breve a trasmettere un prospetto riepilogativo delle clausole da inserire nella documentazione di gara anche a protocollo di legalità scaduto.

Per ogni ulteriore chiarimento del caso sono, come di consueto, a disposizione gli uffici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O Lavori Pubblici.

SEG

Cordiali saluti.

Per informazioni:
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O. Lavori Pubblici
Direttore: ing. Stefano Talato
E-mail: || Ipp@regione.veneto.it
Tel. 041 2792290

Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792290 – fax 041/2792256 Pec: <u>infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it</u> – <u>http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici</u>

Codice Univoco ufficio H4UHJO

Cod. Fisc. 80007580279